



LETTERA D'INVITO

**Procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. e del D. Lgs. 36/2023,
per l'affidamento dei servizi di cura ed assistenza alla persona
CUI S00518460019202600021**

Sommario

1. PREMESSA	4
2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
2.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
2.3. IDENTIFICAZIONE	5
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3.1. DOCUMENTI DI GARA	6
3.2. CHIARIMENTI	6
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA	6
4.2 REVISIONE PREZZI	7
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	11
8 AVVALIMENTO	11
9 SUBAPPALTO	12
10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	12
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA e SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	13
13 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DGUE	16
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	16
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	17
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	17
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18



16	OFFERTA TECNICA	20
17	OFFERTA ECONOMICA	21
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	22
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	24
18.3	PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE	25
19	VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	25
19.1	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	25
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
21	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	26
22	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
23	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	27
24	DISPOSIZIONE ECCEZIONALE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA.....	27
25	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
26	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	28
27	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	29
28	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	30
29	CODICE DI COMPORTAMENTO	30
30	ACCESSO AGLI ATTI.....	30
31	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31
33	DURATA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	32

1. PREMESSA

Con la Decisione a contrarre di cui al DDG n. 739 del 22.04.2026 questa Amministrazione ha deciso di affidare la gestione dei servizi di cura ed assistenza alla persona.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MEPA accessibile all'indirizzo www.acquistinrete.pa.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 4 mesi dalla pubblicazione del bando, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 17, comma 3, comma del Codice e dell'art. 1 dell'allegato I.3.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Francesca Brazzani.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Federica Patti.

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Regole del sistema di E-Procurement* (https://www.acquistinretepa.it/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD, indicato al precedente paragrafo 1.1.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera di invito;
- b) Capitolato speciale;
- c) Schema di contratto;
- d) Allegato A – Consistenza organico;
- e) Allegato 1 - DGUE - Documento di gara unico europeo;
- f) Allegato 1.1 - Adesione invito e dichiarazione integrativa;
- g) Allegato 2 - Dichiarazione Coordinatore e Team minimo;
- h) Allegato 3 – Offerta Tecnica Elementi di Valutazione Tabellare;
- i) Allegato 4 - Offerta economica.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di cura ed assistenza alla persona, le cui specifiche sono riportate nel Capitolato allegato.

La tariffa oraria posta a base di gara è pari a **€ 28,00 oltre IVA**.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per la durata di 12 mesi è pari a **€ 166.666,67 oltre IVA**, calcolato su un fabbisogno presunto massimo di **5.952 ore annue**. Tale fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalla Stazione Appaltante alla data di avvio della procedura. Tale stima è effettuata esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo dell'appalto e non costituisce impegno vincolante per la Stazione Appaltante.

L'importo complessivo pari a € 166.666,67 oltre IVA è ripartito come segue:

- € 100.000,00 oltre IVA (60%) è a carico della Stazione Appaltante;
- € 66.666,67 oltre IVA (40%) è a carico degli utenti/dipendenti.

L'importo contrattuale costituisce limite massimo di spesa e non comporta per la Stazione Appaltante l'obbligo di affidare un quantitativo minimo di prestazioni.

Ai sensi dell'art. 120, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare, al raggiungimento dei 12 mesi o dell'importo contrattuale, il contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nello stesso.

Il valore massimo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi è pari a euro 166.666,67 oltre IVA di cui euro 100.000 a carico della Stazione Appaltante ed euro 66.666,67 a carico degli utenti/dipendenti.

Il valore economico complessivo dell'affidamento, comprensivo di tutte le opzioni previste dalla disciplina di gara, è di euro 333.333,34 oltre IVA

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha individuato quale applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento il CCNL per le Cooperative Sociali e le imprese sociali nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, identificato univocamente dal codice CNEL T151, in quanto coerente con la natura del servizio e maggiormente rappresentativo nel settore di riferimento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono stati stimati sulla base del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo individuato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con Decreto n 30/2024, con decorrenza dal mese di gennaio 2026.

La stima è stata effettuata tenendo conto che il personale richiesto per lo svolgimento del servizio deve essere in possesso dell'attestato O.S.S. - Operatore Socio Sanitario per anziani autosufficienti e non autosufficienti, persone con disabilità e che il livello di riferimento per questa tipologia di operatori è quello C2.

Il costo orario della manodopera considerato per il calcolo del prezzo orario a base d'asta è pari ad euro 21,67. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

4.1 DURATA

Il contratto, che verrà stipulato all'esito della procedura, avrà durata fino all'esaurimento dell'importo contrattuale; a titolo puramente indicativo, si stima che la prestazione richiesta avrà durata di 12 mesi, con un impegno orario stimato nell'arco del periodo di 5.952 ore.

Il contratto avrà efficacia a partire dalla data della sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 50 comma 6, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

L'affidamento si intenderà comunque concluso anticipatamente qualora venga raggiunto l'importo massimo contrattuale.

Qualora, alla scadenza del termine di 12 mesi, l'importo contrattuale non sia stato interamente utilizzato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale e comunque nei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica della sussistenza dell'interesse pubblico e della copertura finanziaria.

In caso di mancata stipula per causa non imputabile all'aggiudicatario, allo stesso sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

4.2 REVISIONE PREZZI

In attuazione di quanto disposto dall'allegato II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023 e tenuto conto del CPV attribuito all'oggetto del presente affidamento (98000000-3), i prezzi contrattuali, determinati secondo quanto indicato ai precedenti capoversi, saranno oggetto di revisione qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, rilevata in base al valore del seguente indice ISTAT:

- Prezzi al Consumo per l'intera collettività – NIC mensili - Classificazione ECOICOP 5 cifre
- Attività economica 13303 (Servizi di assistenza a domicilio per anziani e persone disabili).

Il dato iniziale rispetto al quale verificare l'intervenuta variazione del costo di produzione del servizio sarà quello riferito al mese di aggiudicazione.

L'andamento del predetto indice sarà monitorato dalla stazione appaltante con cadenza annuale; in presenza delle citate condizioni, l'importo dovuto per il servizio sarà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare le modifiche, nonché le varianti al contratto di appalto in corso di validità nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Art.120 del D. Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per

determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al par 0 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.



Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 4.2. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 4.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento "Allegato A – Consistenza organico" che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA e SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro la data e l'orario indicati nella PAD, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nel documento di cui al par. 1.1 e/o segnalato dalla PAD in fase di upload dei documenti.

13 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa (par. 15);**
- B – **Offerta tecnica (par. 16);**
- C – **Offerta economica (par. 17).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione deve essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in inglese o in francese può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;



- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La stazione appaltante può inoltre avvalersi del **Soccorso istruttorio informale** e nello specifico:

- a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale;
- b) può invitare gli offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. eventuale procura;

4. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
5. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
6. Ricevuta di pagamento contributo ANAC
7. per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DGUE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1.1 – Adesione invito e dichiarazione integrativa.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) in caso di adozione di misure di self-cleaning:

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi a[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le regole di funzionamento della Piattaforma al fine di permettere alla Stazione Appaltante di verificare la presenza degli elementi tecnici richiesti quali requisiti minimi, oltre che di valutare gli elementi tecnici offerti dall'operatore economico nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente par. 15.1.

Con riferimento ai requisiti tecnici minimi a pena di esclusione e agli elementi di valutazione premiale l'operatore economico dovrà:

- compilare in ogni sua parte il Modulo di Offerta Tecnica "Allegato 2 - Dichiarazione Coordinatore e Team minimo" in cui vengono dichiarati i nominativi delle 11 risorse che comporranno il Team minimo e delle eventuali risorse aggiuntive, di cui al par. 2.5.1. del CSO;
- compilare in ogni sua parte il Modulo di offerta Tecnica "Allegato 3 - Offerta Tecnica Elementi di Valutazione Tabellare".

Per ogni operatore/operatrice proposto dovrà essere allegato il CV, l'attestato O.S.S. - Operatore Socio-Sanitario per anziani autosufficienti e non autosufficienti, persone con disabilità rilasciato da Agenzie professionali accreditate ed eventuale altra documentazione a comprova del rispetto dei requisiti richiesti.

Per il Coordinatore/Coordinatrice del servizio dovrà essere allegato il CV ed eventuale altra documentazione a comprova del requisito richiesto;

- Produrre una relazione tecnica sotto forma di elaborato descrittivo redatto in lingua italiana, nella quale dovrà essere illustrata la proposta di servizio. Tale relazione redatta in formato A4, non superiore a 16 facciate (compresi eventuali schemi/figure) e dovrà essere organizzata in capitoli corrispondenti ai seguenti punti (cfr. EV.2 riportati nella tabella al par. 18.1):

La Commissione valuterà la relazione tecnica in termini di esperienza, adeguatezza, completezza, coerenza e innovatività della proposta rispetto al servizio richiesto. La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata utilizzando il metodo del confronto a coppie secondo quanto indicato al par. 18.2.

- Produrre ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al par. 10, il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa, al loro inquadramento e alla relativa proposta contrattuale.

La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento presentato in fase di partecipazione sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la Stazione Appaltante ha acquisito dall'operatore economico uscente e poi predisposto, l'**Allegato A - Consistenza organico** che raffigura la consistenza dell'organico alla data di pubblicazione del bando e indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della suddetta clausola sociale.

- qualora il concorrente dichiari al punto R) del modulo "Allegato 1.1 - Adesione invito e dichiarazione integrativa" che alcune parti dell'offerta rappresentino segreti tecnici o commerciali dovrà presentare:
 - **dichiarazione firmata** contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
 - **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione di cui al presente par. 16 non deve riportare, a pena di esclusione, alcuna indicazione o riferimento al contenuto dell'offerta economica.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le regole di funzionamento della stessa. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente par. 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- **modello di offerta ECONOMICA predisposto nell'ambito della piattaforma MePA** atto ad indicare:
 - ribasso percentuale offerto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

- **modulo COMPOSIZIONE OFFERTA, predisposto dalla Stazione Appaltante** compilato in ogni sua parte (Allegato 4 - Modulo Offerta Economica);

L'offerta deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al par. 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- qualora il concorrente dichiari nel modulo COMPOSIZIONE OFFERTA di applicare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, CCNL ritenuto equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante dovrà presentare:
 - **modulo dichiarazione di equivalenza**, predisposto dalla Stazione Appaltante compilato in ogni sua parte (Allegato 7 - Dichiarazione equivalenza CCNL).

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, secondo la ripartizione tecnico-economica riportata nel seguente prospetto:

PUNTEGGIO MAX	
Offerta Tecnica	90/100
Offerta Economica	10/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti, o non attribuiti, in ragione dell'offerta, o mancata offerta, di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO DI CRITERIO	DESCRIZIONE/SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX SUB-CRITERIO	PUNTI MAX
E.1	Esperienza nei servizi di assistenza domiciliare	T	E.1.1 Anni di esperienza Presentazione aziendale con evidenza del numero di anni di esperienza nel settore comprovata dalla descrizione di servizi analoghi gestiti E.1.2 Numero servizi analoghi gestiti Numero di contratti stipulati con soggetti pubblici o privati per i quali sono stati erogati servizi analoghi negli ultimi 5 anni	= 18 mesi: 1 punto Tra 18 e 36 mesi: 2 punti > 36 mesi: 5 punti 2 committenti totali = 1 punto 3 committenti totali: 2 punti 4 o più committenti totali = 5 punti	10
E.2	Modello gestionale-organizzativo	D	E.2 Proposta gestionale e organizzativa e del servizio e soluzioni organizzative aggiuntive Descrizione articolata del modello gestionale e organizzativo del servizio con particolare riferimento alle modalità di gestione della richiesta di attivazione del servizio, al coordinamento interno, alla relazione con l'utenza, alla programmazione degli interventi nonché alle procedure adottate per gestire eventuali problematiche e/o variazioni rispetto al piano concordato e/o soluzioni organizzative migliorative (senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante), al fine di ottimizzare l'espletamento dei servizi <i>La commissione valuterà la relazione tecnica in termini di adeguatezza della proposta rispetto al servizio richiesto, completezza e coerenza del modello gestionale-organizzativo e l'innovatività dei servizi offerti,</i>		40

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO DI CRITERIO	DESCRIZIONE/SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX SUB-CRITERIO	PUNTI MAX
E.3	Tempi di attivazione del servizio	T	Tempo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Affidatario della richiesta dell'utente e la data di attivazione del servizio.	Da 8 a 10 giorni lavorativi: 3 punti	12
				Da 5 a 7 giorni lavorativi: 6 punti	
				4 giorni lavorativi: 9 punti	
				Meno di 4 giorni lavorativi: 12 punti	
E.4	Titolo di studio Team Minimo	T	Valutazione del titolo di studio dei componenti il Team Minimo	Laurea di I livello in Professioni Sanitarie ¹ → punti 0,25 per ogni risorsa	5,5
				Laurea di II livello (o vecchio ordinamento) in Professioni Sanitarie ² → punti 0,5 per ogni risorsa	
E.5	Esperienza Team Minimo	T	Anni di esperienza dei singoli componenti il Team minimo (par. 2.5.1 del CSO) nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare superiore rispetto al valore minimo richiesto. <i>N.B. per anno si intende un periodo di 12 mesi anche non consecutivi</i>	per ciascun/a componente: Anni > 2 e <= 4 – 0,5 punti	16,5
				per ciascun/a componente: Anni > 4 e <= 5 - 1 punto	
				per ciascun/a componente: Anni > 5 – 1,5 punti	
E.6	Risorse aggiuntive	T	Disponibilità di ulteriori risorse in possesso del profilo e della qualifica professionale richiesti per lo svolgimento dei compiti e delle attività dettagliate al par. 2.5.1 punto A del CSO	0,5 punto per ogni risorsa in più rispetto agli/alle operatori/trici componenti il Team minimo, fino ad un massimo di 12 risorse aggiuntive	6
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE					90

¹ L/SNT/1 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica - L/SNT/2 Professioni sanitarie della prevenzione - L/SNT/3 Professioni sanitarie tecniche - L/SNT/4 Professioni sanitarie della riabilitazione.

² LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE LM/SNT2 SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE LM/SNT3 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE - LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri di valutazione con punteggio di tipo discrezionale (D) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

In particolare, per ogni sub-elemento di valutazione p-esimo

- ogni commissario confronterà a due a due il sub-elemento di valutazione p-esimo di tutti i concorrenti ed esprimerà il proprio grado di preferenza sulla base della seguente scala semantica:
 - 1 = parità;
 - 2 = preferenza minima;
 - 3 = preferenza piccola;
 - 4 = preferenza media;
 - 5 = preferenza grande;
 - 6 = preferenza massima.
- ogni commissario riporterà gli esiti delle comparazioni sulla matrice quadrata dei confronti che si compone di n righe ed n colonne pari al numero delle offerte da valutare;
- le matrici saranno così costruite: nella diagonale principale sarà riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'elemento dell'offerente i-esimo con sé stesso (parità). In corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporterà il punteggio Z_{ij} (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all'offerente i-esimo ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso ($1/Z_{ij}$).
- terminate le valutazioni, da ogni matrice quadrata verrà estratto – per ogni operatore economico concorrente - il coefficiente tecnico provvisorio di valutazione di ogni commissario (K_{c1,tp^i}), variabile tra 0 ed 1, ottenuto utilizzando il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice quadrata, attraverso il metodo approssimato.

Data la matrice dei confronti derivante dalle valutazioni espresse dal commissario C1 sull'elemento E

$$Z_{C1,E} = \begin{bmatrix} 1 & & Z_{1j} \\ & 1 & \\ Z_{i1} & & 1 \end{bmatrix}$$

si calcolano i seguenti elementi

$X_i = \sqrt[n]{(Z_{i1} * Z_{i2} * \dots * Z_{ij})}$ radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice

$S = \sum_{i=1}^n X_i$ somma dei valori ottenuti

$$P_i = \frac{X_i}{S}$$

$K_{c1,tp^i} = \frac{P_i}{P_{max}}$ coefficiente tecnico provvisorio di valutazione

- si procederà successivamente, per ogni operatore economico concorrente, a calcolare la media dei coefficienti di valutazione estratti per ogni commissario;
- le medie così calcolate verranno trasformate nel coefficiente tecnico definitivo del sub-elemento di valutazione per il concorrente i-esimo K_{td}^i , variabile tra 0 ed 1, attribuendo il valore 1 alla media più elevata e calcolando per interpolazione lineare i valori relativi alle altre medie;
- il punteggio attribuito al concorrente i-esimo con riferimento al sub-elemento di valutazione verrà calcolato moltiplicando il coefficiente K_{td}^i per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento stesso.

A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE

A seguito della valutazione dei singoli elementi tecnici premiali, la Commissione

- attribuisce ad ogni elemento tecnico qualitativo il punteggio determinato dalla moltiplicazione del coefficiente di cui al precedente paragrafo 18.2 per il corrispondente valore della tabella D
- determina il punteggio tecnico provvisorio ottenuto da ogni operatore economico concorrente, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici qualitativi e tabellari
- trasforma il punteggio tecnico provvisorio così ottenuto nel coefficiente complessivo di valutazione dell'offerta tecnica, variabile tra 0 e 1, mediante l'operazione di riparametrazione sintetizzata nella seguente formula e finalizzata a non alterare i pesi stabiliti tra gli elementi tecnico ed economico dell'offerta, qualora nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottenga il punteggio massimo:

$$K_t^i = P_{tp}^i / P_{tp}^{MAX}$$

dove:

K_t^i = coefficiente complessivo di valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo

P_{tp}^i = punteggio provvisorio relativo all'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo

P_{tp}^{MAX} = punteggio provvisorio più alto ottenuto dagli operatori economici concorrenti con riferimento all'elemento tecnico dell'offerta.

La riparametrazione è effettuata al solo fine di garantire il rispetto dei pesi ponderali stabiliti tra la componente tecnica e la componente economica dell'offerta (90/10), senza alterare la graduatoria provvisoria derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici

Il punteggio tecnico definitivo V_t^i attribuito all'offerta del concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente complessivo di valutazione dell'offerta tecnica per il punteggio massimo attribuibile all'elemento tecnico.

19 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1, sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma sulla base della seguente formula:

$$CV_e^i = R^i / R^{MAX}$$

dove:

- CV_e^i = indice di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo;
- R^i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
- R^{MAX} = ribasso percentuale più alto tra quelli offerti dagli operatori economici concorrenti.

Il punteggio economico V_e^i attribuito all'offerta del concorrente i-esimo verrà calcolato automaticamente dalla piattaforma moltiplicando il coefficiente di valutazione dell'offerta economica per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico.

19.1 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La graduatoria della gara sarà stilata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula:

$$P_i = V_t^i + * V_e^i$$

dove:

P_i = punteggio totale di valutazione dell'offerta del concorrente i-esimo;

V_t^i = punteggio definitivo relativo all'elemento tecnico dell'offerta del concorrente i-esimo, calcolato secondo quanto indicato al par. 18.3

V_e^i = punteggio riferito all'elemento economico dell'offerta del concorrente i-esimo, calcolato secondo quanto indicato al par. 19.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da TRE membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

In base a quanto previsto dall'art. 51 del Codice, il RUP può fare parte della Commissione giudicatrice, anche con funzione di Presidente.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nel giorno e orario indicato in fase di pubblicazione della richiesta di offerta sulla piattaforma MEPA.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.
-

22 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

Il Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 14.

Gli eventuali provvedimenti di ammissione/esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla predetta fase.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.3.

Gli esiti della valutazione sono registrati nella piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni dalla richiesta trasmessa dalla stazione appaltante. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al par. 21, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione:

- segnala le eventuali esclusioni dovute a:
 - o mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
 - o presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
 - o presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara
- redige la graduatoria;
- propone l'aggiudicazione alla migliore offerta.

24 DISPOSIZIONE ECCEZIONALE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA

In deroga a quanto previsto sopra, se vi è un solo offerente ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, tutte le operazioni di valutazione delle offerte possono essere

semplificate e la Commissione giudicatrice può limitare tali operazioni alla verifica dei requisiti minimi, alla rilevazione degli elementi premiali offerti e alla verifica della completezza e corretta formulazione dell'offerta economica, nonché della loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al presente disciplinare.

25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di

aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile, sia verso la Stazione Appaltante sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Esecutore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con massimale minimo € 5.000.000 per sinistro / anno (per la Sezione RCO sottolimita non inferiore ad € 2.500.000 per persona).

La Stazione Appaltante dovrà essere ricompresa nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere prodotta in copia al Committente prima della stipulazione.

Sarà considerata valida la polizza già in essere a copertura dell'attività dell'operatore economico oggetto dell'appalto; in tal caso ogni anno dovrà essere fornita la prova dell'avvenuto rinnovo

28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136,

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

29 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
- nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
- nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link swas.polito.it/services/codici/.

30 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023, mediante richiesta da inoltrare all'indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, il concorrente avrà l'onere di allegare alla predetta documentazione una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, c. 4, lett. a), D.Lgs. 36/2023. In caso di motivazione generica o insufficiente, l'offerta sarà resa disponibile nella versione integrale, nelle modalità e con i limiti di cui all'art. 36 del Codice.

31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile per le procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10, 10100 Torino. Il termine per la presentazione del ricorso è fissato dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Politecnico di Torino e gli operatori economici concorrenti si impegnano a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della procedura di selezione del contraente di cui alla presente lettera d'invito, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR");
- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui alla presente lettera di invito, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino trasferirà i dati personali del proprio Personale all'Affidatario che agirà, relativamente a tali dati, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, limitatamente ed esclusivamente ai fini del primo contatto necessario all'attivazione del Servizio. Successivamente, ai fini dell'erogazione delle Attività di propria competenza, l'Affidatario acquisirà direttamente dal Personale del Committente, previa idonea informativa sul trattamento dati, tutti i dati personali necessari per la prestazione dei servizi, nonché l'eventuale consenso per i trattamenti da Esso operati, diventando Titolare autonomo del trattamento di tali dati.

Alla scadenza del Contratto, ovvero alla cessazione dello stesso per qualsivoglia causa o ragione, l'Affidatario si impegna a cancellare tutti i dati ricevuti nel corso del contratto.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario:

- con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura;
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dalla normativa di settore che verrà emanata in attuazione al GDPR.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico di Torino ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente paragrafo sono i seguenti:



- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
 - o PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it.
 - o per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a dpo@polito.it.

33 DURATA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

In attuazione di quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, comma del Codice e dell'art. 1, comma 1, lett. d) dell'allegato I.3, la presente procedura di selezione del contraente terminerà con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di invio della lettera d'invito, salvo che il predetto termine sia sospeso a seguito dell'adozione di provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo.

Qualora la Stazione Appaltante proceda alla verifica di anomalia dell'offerta. Il predetto termine può essere prorogato per il periodo massimo di un mese.

La Delegata del Punto Ordinante
dott.ssa Angela Petruzzo